



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 11 marzo 2026 (e reclamo presentato il 19 marzo 2025), la ricorrente deduceva che, in relazione alla polizza sottoscritta a copertura dei danni derivanti da eventi atmosferici, nonostante la documentazione fornita in più occasioni e i reclami presentati, non le era mai stato riconosciuto alcun indennizzo per i danni subiti dal balcone di sua proprietà per un evento atmosferico – forte temporale – verificatosi il 26 febbraio 2025, per cui adiva il Collegio e chiedeva il riconoscimento dei danni subiti oltre a un indennizzo forfettario.

Con le controdeduzioni, l'impresa riferiva che la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento dell'indennizzo per i danni occorsi alla sezione frontale bassa lato esterno del balcone, dichiarati come conseguenti a un evento atmosferico – forte temporale – verificatosi il 26 febbraio 2025. Tuttavia, il perito incaricato dall'impresa aveva effettuato sopralluogo presso il fabbricato assicurato ed aveva riscontrato un ammaloramento diffuso delle superfici lato terrazzo, ricondotto dal perito a infiltrazioni di acqua meteorica protrattesi nel tempo, come documentato nell'elaborato peritale e nel relativo supporto fotografico. In particolare, l'impresa deduceva che dagli accertamenti tecnici era emerso che il distacco dell'intonaco dal frontalino basso lato esterno del balcone era da ricondursi a un processo di degrado progressivo dei materiali e che in ulteriori punti dell'intradosso del balcone, ove risultavano



mancanti porzioni di intonaco, era stata altresì riscontrata l'ossidazione dei ferri di armatura dei travetti in cemento armato, come rilevato nell'elaborato peritale e documentato fotograficamente. Il perito concludeva dunque che il sinistro non risultava indennizzabile, in quanto i danni accertati erano riconducibili a pregresse infiltrazioni di acqua meteorica e al conseguente ammaloramento dell'intonaco per cui l'impresa trasmetteva formale contestazione, confermando le risultanze istruttorie e le conclusioni già comunicate. Osservava in particolare l'impresa che la presenza di ferri di armatura scoperti in più punti del fabbricato costituiva ulteriore conferma di tale circostanza e dunque il danno non poteva essere attribuito all'azione materiale e diretta dell'evento denunciato. Sotto il profilo giuridico, la convenuta deduceva che la polizza assicurativa prevedeva (art. 2.4.4 - Eventi atmosferici) l'indennizzabilità esclusivamente dei danni materiali e diretti causati da un evento garantito e nel caso di specie, tale presupposto non risultava soddisfatto.

Con le repliche, la ricorrente ribadiva la fondatezza della richiesta di indennizzo, contestando le conclusioni cui era pervenuta l'impresa assicuratrice in sede di istruttoria del sinistro e a supporto della richiesta produceva la documentazione relativa a un precedente sinistro occorso in data 7 luglio 2023, verificatosi in costanza della medesima polizza e avente, secondo quanto dalla stessa dedotto, natura e dinamica analoghe a quelle dell'evento denunciato il 26 febbraio 2025. Tale documentazione, secondo la ricorrente, dimostrava l'analogia tra gli eventi e, conseguentemente, il diniego opposto dalla compagnia nel caso in esame sarebbe stato contraddittorio rispetto al precedente riconoscimento dell'indennizzo.

Con le controrepliche, l'impresa osservava che la documentazione relativa al sinistro denunciato in data 7 luglio 2023, non dimostrava che, in quella occasione, fossero stati indennizzati danni della stessa natura e riferibili alle medesime parti del fabbricato oggetto del presente procedimento. Secondo la resistente, dalla documentazione relativa al precedente sinistro sarebbe risultato che i danni esterni al terrazzo e ai parapetti, analoghi a quelli oggi lamentati, non erano stati riconosciuti come indennizzabili, in quanto ricondotti a fenomeni di usura e a carenze manutentive. Sarebbero stati invece liquidati esclusivamente i danni interni, relativi al soffitto e alle pareti del vano notte, conseguenti a infiltrazioni verificatesi in occasione dell'evento atmosferico del 2023. Sulla scorta di tali considerazioni, l'impresa confermava la propria posizione in ordine alla non indennizzabilità del sinistro denunciato il 26 febbraio 2025 e chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente.

La ricorrente ha dunque chiesto che le vengano riconosciuti *“i danni della pratica sottoposta oltre un indennizzo forfettario per quanto subito”*.

L'impresa ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, perché infondata.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la riconducibilità nell'ambito della garanzia *“Eventi atmosferici – scelta base”* dei danni occorsi alla sezione frontale bassa lato esterno del balcone di proprietà della ricorrente, riscontrati da quest'ultima a seguito di un evento atmosferico rappresentato da un forte temporale. Secondo la ricorrente tali danni sarebbero imputabili al suddetto evento atmosferico e quindi coperti dalla polizza; secondo l'impresa convenuta tali danni sarebbero dovuti a pregresse infiltrazioni di acqua meteorica e al conseguente ammaloramento dell'intonaco, per cui non



opererebbe la garanzia per gli eventi atmosferici invocata da controparte. In particolare, la clausola di cui discute (art. 2.4.4.1) *“Eventi atmosferici – scelta base”*, prevede che *“La Società indennizza i Danni materiali e diretti all’Abitazione e/o al Contenuto causati da: a) Fenomeno atmosferico, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze”*.

Il Collegio ha già avuto modo recentemente di pronunciarsi su una clausola di tenore identico a quella contenuta nel contratto assicurativo per cui è causa (Decisione AAS, n. 879/2026) e, coerentemente all’insegnamento della Cassazione, ne ha ritenuta la validità, in quanto essa va interpretata, ex art. 1369 cod. civ., quale clausola di delimitazione causale del rischio assicurato, la cui logica è quella di escludere i danni non dovuti alla violenza esercitata dal fenomeno meteorologico sulla struttura dell’immobile (ad es. i danni causati dall’acqua penetrata attraverso aperture dimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti), rispetto ai quali l’evento atmosferico è stato solo occasione, ma non causa del danno (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2026, n. 16138).

Pertanto, il Collegio è chiamato ad accertare se i danni subiti dalla ricorrente siano la conseguenza del fenomeno meteorologico denunciato dal ricorrente (forte temporale) e in particolare se l’evento sia caratterizzato da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

Circa i criteri che devono guidare tale accertamento, va innanzi tutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi, è onere dell’assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole.”* (ex multis Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6954; dello stesso avviso, in precedenza, anche Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251; Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558). In linea con tale orientamento, il Collegio dell’Arbitro Assicurativo ha affermato che, nelle polizze strutturate secondo il modello dei rischi nominati, la riconducibilità del sinistro ai rischi inclusi nella copertura assicurativa integra un fatto costitutivo della pretesa indennitaria e deve pertanto essere provata dall’assicurato; per converso, la riconducibilità dell’evento ai rischi non compresi o esclusi dalla copertura costituisce un fatto impeditivo della pretesa, il cui onere probatorio grava sull’assicuratore (Decisione AAS, n. 879/2026, cit.; Decisione AAS, n. 379/2026; Decisione AAS, n. 422/2026).

Con specifico riferimento alla nozione di fenomeno atmosferico *“violento”* cui fa riferimento la clausola della polizza, precisando peraltro che la violenza deve essere tale *“che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze”*, il Collegio ha già avuto modo di ricordare (Decisione AAS, n. 879/2026, cit.) che la Suprema Corte, anche se in relazione alla diversa questione dell’esonero di responsabilità civile da cose in custodia, ha stabilito che *“le precipitazioni atmosferiche possono integrare il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode solo quando presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità oggettiva, da accertarsi sulla base di dati scientifici*



di tipo statistico (dati pluviometrici) di lungo periodo (...) e comunque tratti da fonti certe e qualificate, la cui attendibilità sia desumibile dalla natura istituzionale del soggetto rilevatore o da circostanze analiticamente indicate” (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2026, n. 8474. Nello stesso senso cfr. anche Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2025, n. 15187).

Tanto premesso, la ricorrente sostiene che i danni subiti rientrerebbero nell'ambito della garanzia *“fenomeni atmosferici”* e, a supporto della domanda, ha anche prodotto la documentazione relativa alla liquidazione di un precedente sinistro da parte dell'impresa convenuta che, a suo dire, avrebbe avuto modalità, natura e dinamica analoghe all'evento di cui si discute in questa sede.

L'impresa resistente ha contestato le deduzioni del ricorrente ed ha invocato le risultanze dell'accertamento tecnico svolto dal proprio perito incaricato, il quale ha riscontrato un ammaloramento diffuso delle superfici del terrazzo da ricondurre ad infiltrazioni di acqua meteorica protrattesi nel tempo del fabbricato. Detta perizia non è stata prodotta, ma la convenuta ne ha trascritto gli stralci delle considerazioni del perito ed ha altresì allegato le foto della perizia che ritraggono le porzioni di terrazzo danneggiate.

Esaminati la documentazione prodotta dalle parti e le contrapposte deduzioni difensive, tenuto conto dei limitati poteri istruttori dell'Arbitro - l'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 stabilisce che *“le controversie sono esclusivamente documentali”* e che l'Arbitro *“non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni oral”* – il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova che il danno subito sia stata la diretta conseguenza di un evento avente le caratteristiche descritte nella garanzia *“a) Fenomeno atmosferico”*.

Infatti, nella concreta fattispecie, la ricorrente nulla ha prodotto al fine di dimostrare che i danni subiti dal terrazzo siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. Le foto acquisite agli atti, che raffigurano un diffuso distacco dell'intonaco dal parapetto, non consentono di confermare quanto sostenuto nel ricorso e in particolare che tale situazione sia la conseguenza di un fenomeno atmosferico violento secondo la specifica definizione contenuta nella clausola contrattuale.

Né la circostanza che l'impresa abbia indennizzato un precedente sinistro, causato da un diverso evento, è argomento idoneo a dimostrare che anche i danni oggetto dell'odierno ricorso rientrino nell'ambito della garanzia prestata. Infatti, l'impresa convenuta ha specificamente contestato la tesi della ricorrente ed in particolare ha dedotto che in quella occasione non erano stati indennizzati danni della stessa natura e riferibili alle medesime parti del fabbricato oggetto del presente procedimento, precisando che in quel sinistro i danni esterni al terrazzo e ai parapetti, analoghi a quelli oggi lamentati, non erano stati riconosciuti come indennizzabili, in quanto ricondotti a fenomeni di usura e a carenze manutentive. Il Collegio osserva al riguardo che la liquidazione di un sinistro precedente è un atto a finalità transattiva e indennitaria autonomo, che esaurisce i suoi effetti con riferimento a quel sinistro e non genera alcun riconoscimento implicito dei presupposti per sinistri successivi né produce inversione dell'onere della prova rispetto ad un sinistro successivo in cui l'assicurato deve provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'avveramento di un rischio coperto dalla polizza, la riconducibilità causale del danno subito a quello specifico evento e la sussistenza dei presupposti contrattuali di operatività della garanzia.



In conclusione, il ricorrente non ha fornito la prova che i danni subiti siano la conseguenza di un fenomeno atmosferico violento, avente le specifiche caratteristiche descritte in polizza e dunque non ha provato che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2021, n. 9205).

Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA